

Scheda sul conferimento del primo incarico dirigenziale a seguito di concorso

Alcuni direttori degliUSR, nel definire le modalità di conferimento del primo incarico dirigenziale, non vogliono attribuire valore essenziale alla posizione di graduatoria ma fanno riferimento all'art. 19, rubricato *Conferimento degli incarichi dirigenziali*, del Dlgs 165/2001, dal quale si dedurrebbe piuttosto la necessità di valutare attitudini e capacità professionali nel conferimento di incarico

Art. 19 Incarichi di funzioni dirigenziali

1. Ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessità della struttura interessata, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti al conferimento dell'incarico. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile. (65) 1-bis. L'amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta; acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e le valuta.

Però la dirigenza scolastica è soggetta ad una specifica regolazione nel Dlgs. 165/2001 sia con l'art. 25 che all'art. 28, quest'ultimo dedicato al reclutamento dei dirigenti scolastici.

Le specifiche modalità di reclutamento dei dirigenti scolastici sono state regolate con DM 138/2017, all'art. 20

Art. 20 - Vincitori

1. Sono dichiarati vincitori del corso-concorso, per un numero massimo pari a quello dei posti messi a concorso con il relativo Bando, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, i candidati utilmente collocati nella graduatoria generale di merito conclusiva del corso di formazione dirigenziale e tirocinio.

2. Il ruolo regionale in cui i vincitori sono assunti è determinato, nel limite dei posti vacanti e disponibili ciascun anno e in ciascunUSR, **sulla base dell'ordine di graduatoria e delle preferenze espresse dai vincitori stessi** all'atto dello scorrimento della graduatoria. I vincitori sono invitati, dal competenteUSR, a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo alla dirigenza scolastica. Resta fermo il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

I direttori regionali sostengono comunque che lo scorrimento di graduatoria non sarebbe relativo all'assegnazione di incarico che è invece soggetta a criteri da definire, a loro parere, a livello regionale. **La CISL Scuola sostiene che i criteri non sono definiti a livello regionale ma nazionale. Infatti, è intervenuto il CCNL Area istruzione e Ricerca.**

PER I DIRIGENTI SCOLASTICI occorre fare riferimento nel CCNL specificamente all'art. 5 comma 3 lettera g) e c. 4 lettera a) del CCNL:

sono oggetto di Confronto "i criteri generali per il conferimento degli incarichi dirigenziali". Il Confronto per i dirigenti delle istituzioni scolastiche ed educative si svolge in sede Miur, a livello nazionale.

Dal che appare evidente che, anche volendo seguire la linea interpretativa proposta dall'Amministrazione e cioè che trattasi di conferimento di incarico soggetto a criteri che non siano quelli della posizione in graduatoria, per effetto del nuovo contratto della dirigenza, la definizione dei criteri generali di conferimento degli incarichi DEVE ESSERE NAZIONALE (e non regionale) E NON PUÒ PRESCINDERE DAGLI ESITI DEL CONFRONTO NAZIONALE.

(Tanto è vero che lo stesso CCNL nel successivo comma 5 dell'art. 5 rimanda invece al confronto a livello regionale per i criteri generali **per il solo conferimento degli incarichi di reggenza**)

Il Confronto nazionale si è svolto in data 31 luglio e la sintesi che ne è derivata è stata trasmessa dal Miur con circolare 36621 del 8/8/2019, **con la raccomandazione a tutti i direttori regionali di attenersi agli esiti del Confronto stesso:**

“Si inoltra, infine, la sintesi del confronto, tenutosi in data 31 luglio, ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. g) del CCNL sottoscritto l'8 luglio 2019, avente ad oggetto i criteri generali per il conferimento degli incarichi dirigenziali ai vincitori del concorso bandito con DDG 1259 del 23/11/2017. Al riguardo, si raccomanda alle SS.LL. di attenersi alla posizione espressa da questa Amministrazione.”

Nel Confronto si legge come posizione dell'Amministrazione: nel caso di primo incarico, se certamente non può farsi riferimento ai risultati pregressi, deve tenersi conto della posizione occupata dal candidato nella graduatoria di merito e delle preferenze - che si raccomanda di far esprimere su un numero ampio di sedi - al fine di evitare, per quanto possibile, assegnazioni d'ufficio.

Infine, si ricorda che il D.P.R. 10 luglio 2008, n. 140 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che "Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento **sono abrogate** le disposizioni dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che prevedono, **ai fini del reclutamento e della mobilità professionale, la distinzione in settori formativi dei dirigenti scolastici**, nonché ogni altra disposizione dello stesso articolo incompatibile con il presente regolamento". **Dunque, il superamento del concorso abilita i dirigenti alla funzione dirigenziale in qualsiasi istituzione scolastica, indipendentemente dal settore o livello di provenienza in quanto docenti.**